

Assemblea Straordinaria Comitato Carnevale Benefico Simeon de l'Isolo

Verona, sede, 24 Maggio 2021 ore 20,30 in seconda convocazione

Presidente Roberto Villa,

Segretaria Elisa Maserati,

Ordine del giorno:

Punto 1 approvazione nuovo statuto

Punto 2 completamento libro dei soci

Punti 3,4,5,7,8 varie e comunicazioni del direttivo

Sono presenti il 100% dei soci, 14 fisicamente e 3 in delega.

Iris Manarini, Rosanna Pinter, Marialuisa Burato, Samantha Guadagnini, Roberto Villa, Elisa Maserati, Marchiori Moreno, Teresa Lamberti, De Aguiar Melo Maria Josè, Bussola Ferdinando, Lourenco Da Costa Leyla, Tonin Maurizio, Spimpolo Andrea, Maccagni Andrea.

In delega Tomelleri Claudio, Longaretti Nicoletta, Marchiori Mattia.

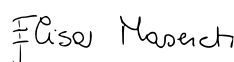
- 1 Dopo attenta lettura e disamina lo Statuto viene approvato all'unanimità per alzata di mano, 14 presenti, 3 deleghe.**
- 2 Viene completato il Libro degli associati in tutti i suoi punti.**
- 3 Vengono accettate le domande di adesione di Antolini Deborah, Turri Stefano e Corazza Fabio e le loro schede sono incluse nel Libro dei Soci che pertanto ammontano a 20.**
- 4 Si prenderanno in esame proposte per nuove Gastaldie da conferire alla prossima investitura, previa valutazione del Consiglio Direttivo.**
- 5 Si considerano le necessità organizzative per l'investitura del 48° Simeon de l'Isolo, Marchiori Moreno, a Porta Palio il 13 di Giugno 2021, alle 11,30.**
- 6 Come da accordi con l'Amministrazione Pubblica, l'Assessore allo Spettacolo Briani, la 1° Circoscrizione, collaboreremo all'evento dell'organizzazione "Mine Vaganti" nel Parco da noi custodito, dal 10 al 20 Giugno prossimo mese.**
- 7 Il Simeon de l'Isolo è tra i primi 4 comitati fondatori del Museo Virtuale. Da un'idea del Bacanal del Gnocco, coinvolto Santo Stefano e Filippini, anche noi dovremo curare l'archiviazione telematica di informazioni sulla storia carnevalesca. Domani 25, il Presidente presenzierà alla prima riunione.**
- 8 Il Parco è stato completamente ripulito dall'enorme deposito di rifiuti che conteneva e domani AMIA sgombererà il tutto.**

Dopo aver ampiamente esaminato tutti i punti l'assemblea chiude alle ore 21.30

Presidente Roberto Villa



Segretario Elisa Maserati





Comitato Carnevale Benefico
"Simeon de l'Isolo"

STATUTO

ARTICOLO 1 (Denominazione e sede)

1. E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **"Comitato Carnevale Benefico SIMEON DE L'ISOLO APS"**.
2. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.
3. L'associazione ha durata illimitata e struttura democratica e riveste la natura di associazione di promozione sociale (APS) e di ente del terzo settore (ETS).
4. L'associazione ha sede legale in Verona Via Salita San Sepolcro n. 1. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2 (finalità ed attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 117/2017;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 117/2017
3. A tal fine, in particolare, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pone in essere le seguenti azioni:
 - organizza e gestisce strutture di vario genere (per esempio servizi culturali, ricreativi, sportivi, turistico-sociali, punti di aggregazione e socializzazione);
 - opera nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative e di servizi volti a favorire la partecipazione dei propri tesserati per la formazione e la costruzione fisica e spirituale della persona;
 - contribuisce alla diffusione e valorizzazione dello spirito del Carnevale, con particolare attenzione a quello veronese. In questo ambito promuove, nell'ambito delle manifestazioni carnevalesche e culturali la figura del "Simenon de l'Isolo", secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
6. L'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Veneto.

ARTICOLO 3 (Ammissione)

1. Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.
3. La domanda di adesione può essere accettata anche da uno solo dei componenti del Consiglio Direttivo, ferma restando la necessità che il Consiglio Direttivo convalidi l'accettazione della domanda alla prima riunione utile.
4. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa se prevista.
5. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
6. Il consiglio direttivo deve entro 15 giorni motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.
7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

V.lla
Roberto

8. La quota associativa se prevista è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4
(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione;
 - votare in Assemblea, purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
2. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
 - versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5
(Volontario e attività di volontariato)

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario, se non nei limiti e modalità stabiliti dal comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 117/17

ART. 6
(Recesso ed esclusione dell'associato)

1. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.
2. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. L'esclusione dall'associazione, così come il mancato versamento dell'eventuale quota annuale nei termini, comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività dell'associazione.

ART. 7
(Gli organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio direttivo
 - Presidente
 - Organo di controllo, quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti
 - Organo di revisione, quando la nomina è obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di componente dell'organo di controllo nel caso in cui diventi obbligatorio.

ART. 8
(L'assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nelle sede dell'associazione.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

Roberto Villa

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 (Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, se obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/17, entro il mese di aprile di ciascun anno;
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10 (Validità assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
3. L'assemblea può essere tenuta anche in forma telematica. In questo caso occorre:
 - che Presidente e Segretario siano presenti nello stesso luogo per la formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare attivamente alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
 - che siano indicate nell'avviso di convocazione le modalità con cui è possibile partecipare telematicamente.
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto e altre deliberazioni in prima convocazione con la presenza dei 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, da tenersi non meno di ventiquattrore dalla prima, con la presenza dei 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di 3/4 degli associati.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Cassiere ed un altro membro, tutti eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Le cariche di Vice Presidente, Segretario e Cassiere vengono assegnate con votazione palese dal Consiglio Direttivo neo eletto.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. I suoi componenti possono essere rieletti.
5. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'associazione,

- attua le deliberazioni dell'assemblea,
 - predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.
 - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 7. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
 8. Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero consiglio decadrà e si procederà a nuove elezioni.
 9. La carica di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di membro dell'organo di controllo.
 10. Decade, con pronuncia del Consiglio Direttivo previa contestazione scritta dei motivi all'interessato, chi senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle sedute e chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile. Contro la pronuncia di decadenza l'interessato può proporre appello all'Assemblea, che deve essere convocata entro 30 giorni per la decisione finale.
 11. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente. Le deliberazioni sono valide se presente la maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 12 (Il Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il presidente viene eletto dall'Assemblea con voto palese.
3. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente fino alla prima assemblea utile che provvederà all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 13 (Organo di controllo)

1. L'organo di controllo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. Può essere monocratico, ed in questo caso deve essere costituito da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro, o collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui almeno un effettivo scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
3. Rimane in carica per tre anni ed è rinnovabile.
4. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.
5. Esso inoltre svolge il controllo contabile quando questo sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni.
6. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
7. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale

Art. 14 (Risorse economiche)

Roberto Villa

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative (se validamente deliberate);
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. L'associazione deve utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 16

(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 17

(Bilancio sociale)

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o di altro organo competente ai sensi della legislazione vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
2. Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria, con le maggioranze previste dall'articolo 10 del presente statuto.

ART. 21

(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, conservati presso la sede dell'associazione:
 - a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;

Roberto V. De

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro il termine di 20 giorni dalla richiesta formale indirizzata al Presidente, con le seguenti modalità:
- presenza fisica del Segretario;
 - sottoscrizione di impegno al rispetto della discrezionalità sulle informazioni ottenute.

ART. 22

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Finché l'associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:
- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
 - di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- L'associazione ha inoltre l'obbligo di:
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
 - di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".